

## Approfondimenti

### Ambito soggettivo

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Tutte le persone fisiche

### Abstract

L'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, per l'anno 2022, che l'importo del valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito ai dipendenti per l'acquisto di carburanti non concorre al reddito del lavoratore dipendente fino ad euro 200 per ogni lavoratore

### Commento

L'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, per l'anno 2022, che l'importo del valore di buoni benzina, o titoli analoghi, ceduti a titolo gratuito da datori di lavoro privati ai dipendenti per l'acquisto di carburanti, non concorre al reddito del lavoratore dipendente, in base a quanto disposto dall'articolo 51, terzo comma, del DPR n. 917 del 1986, fino ad euro 200 per lavoratore. Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito.

Dal punto di vista soggettivo, mentre inizialmente l'agevolazione era stata introdotta per favorire solo i lavoratori dipendenti di "aziende private", in sede di conversione in legge del decreto in commento la norma è stata riferita ai "datori di lavoro privati" intendendosi per tali, come chiarisce l'Agenzia delle entrate, «i datori di lavoro che operano nel "settore privato"». A norma della circolare 28/E del 15 giugno 2016, il settore privato è individuato, per esclusione, «nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001», come indicate dal secondo comma dell'articolo 1 di quel provvedimento. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma in commento, ossia dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2022, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

<b>Articolo 1, comma 2, decreto legislativo 165 del 2001</b>	Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI
--	---

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, l'Agenzia delle entrate afferma che la norma non effettua distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio, ma che potenziali fruitori dello stesso sono tutti coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.

La norma di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 dispone, però, che i buoni benzina non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del terzo comma dell'articolo 51, del DPR n. 917 del 1986. Secondo l'Agenzia delle entrate, in virtù del riferimento al terzo comma dell'articolo 51 e non all'intero articolo, i buoni benzina possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito anche "ad personam" e «senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato».

Dal punto di vista della determinazione del reddito d'impresa del datore di lavoro, visto quanto disposto dall'articolo 95 del DPR n. 917 del 1986, l'Agenzia ritiene che il costo connesso all'acquisto di buoni carburante sia integralmente deducibile sempre che l'erogazione di tali buoni sia in ogni caso riconducibile al rapporto di lavoro e il costo possa essere qualificato come inerente.

#### Ambito oggettivo

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Tutte le persone fisiche

#### Abstract

Attraverso la circolare 27/E del 14 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la portata della agevolazione evidenziando altresì la deducibilità del costo dei buoni benzina da parte del datore di lavoro

## Commento

Dal punto di vista oggettivo i buoni benzina in commento sono considerati erogazioni corrisposte dal datore di lavoro privato ai propri dipendenti per rifornimenti di carburante per autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano. Vista la volontà del Legislatore di indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a fronte del "caro carburante" di periodo, l'Agenzia delle entrate ritiene che anche i buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientrino nella norma in commento.

I buoni benzina, per quanto concerne la tassazione, sono ricondotti all'interno del terzo comma, dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986, che dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, non risultano essere di valore superiore ad euro 258,23, nel periodo d'imposta. Facendo presente che qualora tale valore venga superato, tutta la somma concorre al reddito, l'Agenzia ricorda che l'esenzione fino ad euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura e non anche quelle in denaro.

La relazione illustrativa al decreto-legge n. 21 del 2022 ha precisato che il bonus benzina in commento, di euro 200, sottoposto alla disciplina del terzo comma dell'articolo 51, del DPR n. 917 del 1986, rappresenta, in realtà, una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3 e, pertanto, il fatto che, eventualmente, il dipendente usufruisca di altri beni o servizi non influisce sull'applicazione della norma.

Pertanto:

- I beni e servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore del singolo dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e
- un valore di euro 258,23 per la totalità degli altri beni e servizi, compresi anche ulteriori buoni benzina.

L'Agenzia delle entrate propone una serie di esempi che si sintetizzano nella tabella che segue.

Nell'anno 2022 il lavoratore dipendente beneficia di buoni benzina per euro 100 e altri benefit diversi per euro 300	La somma di euro 300 concorre interamente alla formazione del reddito del dipendente
Nell'anno 2022 il lavoratore dipendente beneficia di buoni benzina per euro 250 e altri benefit diversi per euro 200	L'intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del dipendente perché la somma eccedente di euro 50 dei buoni benzina è ancora capiente nella somma di euro 258,23 di cui al comma 3, dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986

L'Agenzia ricorda che anche se l'agevolazione in commento è riferita all'anno 2022, in base al "principio di cassa allargato" si considerano percepiti nell'anno anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo. I benefit erogati tramite voucher si considerano percepiti dal dipendente nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore anche se il servizio venga fruito successivamente. Quindi l'esenzione dei buoni benzina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2022, siano essi in formato cartaceo che elettronico e assegnati con uno o più documenti, trova applicazione:

- per i buoni assegnati ai dipendenti nel 2022 e
- per i buoni assegnati ai dipendenti nei primi 12 giorni del 2023.

Visto che la norma, dopo la conversione in legge del decreto n. 21, non riporta più la locuzione «a titolo gratuito», secondo l'Agenzia delle entrate l'esenzione spetta anche qualora i buoni benzina siano assegnati per finalità

retributive. E' quindi possibile, sempre secondo l'Agenzia, la sostituzione dei premi di risultato con in buoni in esame, purché erogati nell'anno 2022. In virtù di quanto già detto sopra, in caso di premi di risultato erogati attraverso i buoni benzina, al dipendente spetterà l'eventuale erogazione di beni e servizi fino ad un valore di euro 258,23, sempre in esenzione. Il superamento di ciascuno dei predetti limiti comporta la tassazione degli interi valori.

Si ricorda che

L'esenzione da tassazione dei buoni carburanti per un valore fino ad euro 200 vale solo per il 2022.

L'esenzione da tassazione dei buoni benzina spetta anche se essi sono attribuiti ai dipendenti per finalità retributive.

Bonus carburanti: la circolare 27/E/2022 – i punti salienti

<b>La normativa</b>	L'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, per l'anno 2022, che l'importo del valore di buoni benzina, o titoli analoghi, ceduti a titolo gratuito da datori di lavoro privati ai dipendenti per l'acquisto di carburanti, non concorre al reddito del lavoratore dipendente, in base a quanto disposto dall'articolo 51, terzo comma, del DPR n. 917 del 1986, fino ad euro 200 per lavoratore
<b>La circolare</b>	Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimento in merito
<b>L'ambito soggettivo</b>	Dal punto di vista soggettivo, mentre inizialmente l'agevolazione era stata introdotta per favorire solo i lavoratori dipendenti di "aziende private", in sede di conversione in legge del decreto in commento la norma è stata riferita ai "datori di lavoro privati" intendendosi per tali, come chiarisce l'Agenzia delle entrate, «i datori di lavoro che operano nel "settore privato"». Come chiarito dalla circolare 28/E del 15 giugno 2016, il settore privato è individuato, per esclusione, «nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001», amministrazioni individuate dal secondo comma dell'articolo 1, del predetto decreto legislativo n. 165
<b>L'ambito oggettivo</b>	Dal punto di vista oggettivo i buoni benzina in commento sono considerate erogazioni corrisposte dal datore di lavoro privato ai propri dipendenti per rifornimenti di carburante per autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano. Vista la volontà del Legislatore di indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a fronte del "caro carburante" di periodo, l'Agenzia delle entrate ritiene che i buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientrino nella norma in commento